

Carlo Giovanni Fumagalli

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Codice Fiscale FMGCLG70E19B300F

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE
GIACALONE PIERANGELO**

TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO

**RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
DESIGNATO**

ex art. 68 comma 2 bis D.Lgs. 14/2019

* * *

Studio Fumagalli

Via Duca di Genova, 17 - 20015 PARABIAGO MI

Tel. 0331.553416

Piazza Marconi 13 – 20081 Abbiategrasso MI

Tel 02.52518173

www.studiofumagalli.biz

e-mail postmaster@studiofumagalli.biz

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA	5
3. VERIFICHE PRODROMICHE	5
4. VERIFICA SITUAZIONE DEBITORIA.....	6
5. LA SITUAZIONE DEBITORIA	7
6. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE.....	7
7. IL PIANO DEL CONSUMATORE.....	8
8. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E LA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE	9
9. SITUAZIONE ATTUALE E SPESE CORRENTI.....	11
10. IL GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA.....	12
11. CIRCA IL MERITO CREDITIZIO	13
12. FATTIBILITA' DEL PIANO	14
13. CONVENIENZA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO	15
14. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	17

1. **PREMESSA**

Il sottoscritto Dott. Carlo Giovanni Fumagalli, Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Busto Arsizio al n. 827, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 147925, iscritto all'elenco dei gestori della crisi dell'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio;

premessato che

- In data 6 dicembre 2021 il Sig. Giacalone Pierangelo (*breviter*: l'istante) presentava presso l'OCC dell'ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Busto Arsizio (*breviter*: l'OCC), la domanda di accesso al servizio di gestione per la Crisi da Sovraindebitamento e della successiva nomina di un professionista ex. Art. 15, c.9, L. 3/2012;
- l'OCC sopra menzionato, in data 14 gennaio 2022 ha nominato il sottoscritto quale professionista designato;
- l'istante, per la redazione dell'istanza, non si è avvalso di alcun legale;
- nel mentre, come noto, in data 14 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi D'impresa di cui a D.Lgs 14/2019, il quale ha sostituito interamente gli istituti di cui al D.Lgs 3/2012; pertanto la domanda e la presente relazione è stata redatta in conformità a questo nuovo istituto

- l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. C) D.lgs. 14/2019;
- l'istante riveste la qualità di consumatore e, pertanto può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e seguente D.lgs. 14/2019;
- l'istante non ha mai svolto attività imprenditoriale, né è mai stato socio di società di alcun genere;
- l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare;
- l'istante non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento né tantomeno al piano del consumatore, di cui alla legge 24 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni, non sussiste perciò alcuna causa di inammissibilità prevista dall'art. 7 della suddetta legge;

Lo scrivente professionista dà atto che sussistono, per il debitore, i presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissibilità alla procedura di domanda di ristrutturazione del consumatore.

Il sottoscritto professionista dichiara che, sia nei confronti dei debitori che dei suoi creditori, non si ravvisa alcuna situazione prevista dall'articolo 51 c.p.c., che ne comprometta la propria indipendenza, imparzialità o neutralità rispetto all'incarico conferitogli.

2. LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

A partire dal mese marzo 2022 il sottoscritto ha avuto diversi incontri con il sovraindebitato al fine di analizzare la situazione complessiva e la completezza della documentazione.

Durante tali incontri, il sovraindebitato ha sempre fornito spiegazioni esaustive alle domande poste dal sottoscritto professionista e l'istante si è anche sì impegnato a produrre tutta la documentazione richiesta per una corretta e completa presentazione della domanda.

3. VERIFICHE PRODROMICHE

Al fine di verificare i requisiti di accesso alla procedura, il sottoscritto ha effettuato le seguenti verifiche.

Cassetto Fiscale

L'istante ha conferito delega al sottoscritto per la consultazione dei dati presenti sul Cassetto Fiscale dell'Agenzia delle Entrate. Tale strumento consente di verificare gli atti del Registro, di poter prelevare le dichiarazioni fiscali e di verificar i pagamenti dei tributi.

Circa gli atti del Registro, è stato verificato che negli ultimi cinque anni non sono stati effettuati atti dispositivi del proprio patrimonio immobiliare.

Sono state poi scaricate ed analizzate le Certificazioni Uniche, i cui dati sono stati poi utilizzati per ricostruire la situazione reddituale contenuta nella domanda.

Registro Imprese

Il sottoscritto ha effettuato un'interrogazione al Registro Imprese a livello nazionale. L'istante non risulta essere mai stato iscritto in Camera di Commercio. Di conseguenza, tale presupposto consente al sovraindebitato di aver accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come già specificato in precedenza.

Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari

Il sottoscritto ha richiesto alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari del Tribunale di Busto Arsizio, la certificazione delle procedure pendenti, che peraltro ha esito negativo (All. 1)

4. VERIFICA SITUAZIONE DEBITORIA

Al fine di verificare la completezza della documentazione fornita dall'istante, sono state effettuate le verifiche di seguito riportate.

Agenzia Entrate – Riscossione

È stata effettuata richiesta all'Agenzia delle Entrate Riscossione - la quale con PEC 28 settembre 2022 ha dichiarato che non risultano debiti pendenti per il Sig. Giacalone Pierangelo (All. 2).

Centrale Rischi Banca d'Italia

È stato effettuato l'accesso alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, la quale in data 17 maggio 2022 ha trasmesso il relativo estratto. Non risultano ulteriori situazioni debitorie con il sistema creditizio oltre a quelle evidenziate nel piano di ristrutturazione dei debiti, che si andranno ad analizzare nel proseguo.

5. LA SITUAZIONE DEBITORIA

La situazione debitoria illustrata al paragrafo 2 del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore è riassunta nel prospetto di seguito riportato:

	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	TIPOLOGIA
1	OCC - ODCEC Busto Arsizio	Pratica Sovraindeb.	€ 4.604,74	Prededuzione
2	Banca Ifis	Contratto di finanziamento	€ 37.123,55	Chirografario
3	Bibanca	Contratto di finanziamento	€ 37.275,00	Chirografario
4	Findomestic	Contratto di finanziamento	€ 11.772,79	Chirografario
5	Consorzio Navigli	Tari	€ 460,70	ex art. 2752, comma 3 c.c.
6	Nextlegal	Ft. Insolute ENEL	€ 141,66	Chirografario
7a	Regione Lombardia	Tassa Automobilistica	€ 413,88	ex art. 2752, comma 3 c.c.
7b	Regione Lombardia	Tassa Automobilistica	€ 22,92	Chirografario
8	Sella Personal Credit	Carta di Credito	€ 1.520,83	Chirografario

Come già delineato, dalle indagini effettuate dal sottoscritto, ed evidenziante nel paragrafo 4 della presente attestazione, non sussistono ulteriori situazioni debitorie.

6. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il Sig. Giacalone, alla data di stesura della seguente relazione, non è proprietario di alcun immobile. Come già delineato nel piano di

ristrutturazione dei debiti, in data 26/3/2009, acquistava, unitamente alla ex consorte Signora Piscitello, un immobile sito in Castano Primo, Via dell'Arco Antico. Successivamente, la banca ha attivato la procedura esecutiva immobiliare che si è conclusa con la vendita forzata e il conseguente trasferimento immobiliare avvenuto in data 21/07/2016.

Dal 01/10/2020, il Sig. Giacalone detiene un immobile in affitto, regolarmente registrato presso l'agenzia dell'Entrate. La fine della locazione, salvo proroga, è prevista al 30/09/2024.

È stata richiesta la visura storica al Pubblico Registro Automobilistico. Come evidenziato, alla data odierna, il Sig. Giacalone non è proprietario di alcun autoveicolo né motoveicolo. Attualmente, gli spostamenti dall'abitazione al luogo di lavoro sono effettuati con un'autovettura di proprietà della madre.

L'istante, è titolare di reddito da lavoro dipendente in quanto è arruolato nell'Arma dei Carabinieri dal 09/10/2003, ed attualmente riveste la qualifica di Appuntato Scelto.

7. IL PIANO DEL CONSUMATORE

L'istante, alla luce della retribuzione percepita propone, il soddisfacimento dei debiti, destinando parte della propria retribuzione netta mensile, quantificata in 400,00 euro per 60 mesi (5 anni), come segue:

Creditori in prededuzione ed in privilegio:

OCC - ODCEC Busto Arsizio	€ 4.604,74	Pagamento Integrale
Consorzio Navigli	€ 460,70	Pagamento Integrale
Regione Lombardia	€ 413,88	Pagamento Integrale

Creditori chirografari:

		% Soddisf.	Importo	14^ Rata	Dalla 15^
Banca Ifis	€ 37.123,55	21,08%	€ 7.825,85	36,40	169,34
Bibanca	€ 37.275,00	21,08%	€ 7.857,77	36,55	170,03
Findomestic	€ 11.772,79	21,08%	€ 2.481,77	11,54	53,70
Nextlegal	€ 141,66	21,08%	€ 29,86	29,86	0,00
Regione Lombardia	€ 22,92	21,08%	€ 4,83	4,83	0,00
Sella Personal Credit	€ 1.520,83	21,08%	€ 320,60	1,49	6,94

Si precisa che il compenso all'OCC, è quantificato complessivamente in € 4.770,20 (cfr. all. 24 domanda), comprensivo di C.P. ed IVA. Alla data di chiusura della domanda l'istante ha già versato l'importo di € 165,46 a titolo di acconto, la restante somma complessiva di € 4.604,74 verrà pagata nelle prime 12 rate del piano. Anche i creditori privilegiati, entrambi al privilegio ex art. 2752, comma 3 c.c., verranno soddisfatti per intero.

8. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E LA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE

Dalle indagini effettuate e riassunte nel paragrafo 3, si specifica quanto segue.

La situazione di sovraindebitamento è da ascrivere principalmente alla crisi matrimoniale verificatasi nell'anno 2013. Infatti, prima di tale

avvenimento, la famiglia poteva disporre di due redditi da lavoro dipendente ed i debiti contratti, erano stati assunti con ragionevole certezza di adempiere ai pagamenti pattuiti. A dimostrazione di ciò, non ci sono debiti contratti per rate non pagate prima di tale data.

Ad aggravare la situazione, si segnala che l'istante, prima per la separazione e poi per il divorzio, ha sostenuto spese per i legali per l'assistenza avanti i Tribunali competenti.

Quindi, l'istante nell'assumere le proprie obbligazioni ha avuto una buona diligenza, in quanto, in base ai redditi percepiti poteva permettersi, unitamente alla moglie, il tenore degli impegni presi. L'incapacità di pagare è derivata da una situazione non preventivabile nella situazione di partenza, di conseguenza anche il merito creditizio dell'istante era stato valutato positivamente.

Di seguito vengono evidenziati i redditi degli ultimi 5 anni, come riportato nelle certificazioni uniche:

	Reddito Giacalone
CU 2018	29.844
CU 2019	32.396
CU 2020	32.639
CU 2021	33.349
CU 2022	31.418

Come già delineato, i redditi sono stati verificati dal sottoscritto mediante le certificazioni uniche.

Dalle analisi condotte sui seguenti rapporti di conto corrente:

- Conto corrente IBAN IT 14 H 03115 01604 000000000086 intestato a Giacalone Pierangelo;

è stato analizzato il triennio aprile 2019 a Marzo 2022. Non sono state evidenziate uscite finanziarie tali da presumere spese voluttuarie o comportamenti manifestatamente azzardati nell'assumere obbligazioni.

9. SITUAZIONE ATTUALE E SPESE CORRENTI

Le spese correnti sono state evidenziate nel paragrafo 5 della domanda e riportate dettagliatamente nell'allegato 22 della stessa.

In merito alle spese della procedura, come evidenziato nella domanda, l'istante ha concordato con l'OCC un onorario complessivo di € 3.910,01 oltre IVA ed accessori, per un importo complessivo di € 4.770,20 (all. 24).

Alla data di sottoscrizione del seguente accordo l'istante ha già versato un acconto di € 165,46. Il restante importo di € 4.604,74 sarà inserito nel piano dei pagamenti, in prededuzione.

A giudizio dello scrivente professionista, gli importi sono ritenuti congrui per un nucleo familiare di una persona, soprattutto con

riferimento alle spese che il Sig. Giacalone deve sostenere per il mantenimento del figlio a seguito della sentenza di divorzio.

10. IL GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

In merito alla parte documentale occorre esporre che la documentazione allegata al ricorso, e successivamente integrata dall'istante, risulta la seguente:

- 1) Accordo di Separazione
- 2) Sentenza di Divorzio (I e II Grado)
- 3) Pignoramento Banca Popolare di Bergamo
- 4) Contratto Finanziamento BancoPosta
- 5) Verbale Pignoramento $\frac{1}{5}$ dello stipendio
- 6) Precisazione del Credito Banca IFIS
- 7) Cedolino Settembre 2022 – Debito residuo “ALTRE TRATTENUTE 2”
- 8) Tabella riepilogativa Credito IFIS
- 9) Precisazione Credito BIBanca
- 10) Contratto Findomestic
- 11) Precisazione Credito Findomestic
- 12) Precisazione del Credito Consorzio Navigli
- 13) Precisazione del Credito Next Legal
- 14) Precisazione del Credito Regione Lombardia
- 15) Precisazione del Credito Sella Personal Credit

- 16) Estremi di registrazione affitto
- 17) Visura Storica PRA
- 18) CU 2020
- 19) CU 2021
- 20) CU 2022
- 21) Cedolini periodo Gennaio 2022 – Novembre 2022
- 22) Prospetto spese correnti
- 23) Dichiarazione sostitutiva Stato di Famiglia
- 24) Preventivo OCC
- 25) Rate Piano Ristrutturazione Debiti
- 26) Relazione OCC

In merito si deve osservare come la quasi totalità di quanto richiesto sia stato prodotto e che la documentazione consegnata appaia attendibile e rispondente a quanto richiesto dall'art. 67, comma 2 D.Lgs 14/2019.

11. CIRCA IL MERITO CREDITIZIO

L'art. 68, comma 3 D.Lgs 14/2019 chiede al Professionista designato una relazione circa la valutazione effettuata dal soggetto finanziatore in relazione al merito creditizio dell'istante.

Circa i finanziamenti contratti nell'anno 2009, è difficile esprimere un parere in quanto, a parte il periodo trascorso, non si ha contezza della componente reddituale della ex moglie Sig.ra Piscitello.

Da quanto affermato dal Sig. Giacalone, la medesima era maestra di scuola elementare, e si può desumere un reddito comunque adeguato – se cumulato con quello dell'istante – per sostenere i finanziamenti all'epoca contratti.

Per quanto concerne gli ultimi due finanziamenti contratti dal Sig. Giacalone, il sottoscritto ha effettuato la verifica di cui al DPCM 159/2013.

Nello specifico, l'assegno familiare per il 2022 è quantificato in € 468,28, aumentato della metà è pari ad € 702,42.

Considerato che l'emolumento dell'istante (senza considerare le cessioni del quinto) è di circa € 2.000/mensile, si può desumere che i soggetti finanziatori abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore.

12. FATTIBILITA' DEL PIANO

Anche se l'art. 58, comma 2, non richiede più nella relazione dell'OCC, di esprimersi circa la fattibilità del piano, così come in precedenza prevedeva il combinato disposto dall'art. 9 comma 2, e dall'art. 15, comma 6, della legge n. 3/2012, per completezza espositiva e

nell'incertezza normativa il sottoscritto professionista ritiene opportuno relazionare in merito.

Il consumatore a garanzia del piano in oggetto, propone un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dal proprio reddito di lavoro dipendente contratto con una Pubblica Amministrazione (Arma dei Carabinieri).

In ordine alla congruità delle spese per il sostentamento dell'istante e, lo scrivente ritiene che siano adeguate a un nucleo familiare composto da una persona.

Alla luce di quanto esposto si può ragionevolmente concludere che il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal Signor Giacalone Pierangelo risulti sostenibile e fattibile.

13. CONVENIENZA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

In merito alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, la stessa è stata ben evidenziata nel paragrafo 7 della domanda e, a parere dello scrivente, è da considerarsi attendibile.

Tenuto conto che l'istituto della Ristrutturazione dei debiti del consumatore non menziona più - differenza della L. 3/2012 la necessità di evidenziare circa la convenienza per i creditori della Liquidazione controllata del Sovraindebitato rispetto a tale istituto.

Nell'incertezza normativa e nella novità dell'istituto, si è ritenuto comunque opportuno relazionare in merito, anche perché occorre dare motivazione al disposto di cui all'art. 67, comma 4 D.lgs. 14/2019.

In primo luogo, nella procedura in oggetto, vi sono solo crediti muniti di privilegio i quali verranno soddisfatti integralmente, così come la prededuzione connessa alle spese della procedura.

In secondo luogo, in questa procedura non vi sono beni da liquidare, e pertanto i creditori potranno soddisfarsi esclusivamente con il reddito di lavoro dipendente messo a disposizione dall'istante.

In ultimo, si che la Liquidazione Controllata del Sovraindebitato – a differenza della Liquidazione del Patrimonio di cui alla L. 3/2012, non prevede più una durata minima di quattro anni. Tuttavia, l'art. 282 D.Lgs 14/2019 prevede che l'istituto dell'esdebitazione *“opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura...”*.

In conseguenza a ciò è ipotizzabile una durata minima della Liquidazione Controllata in tre anni.

Pertanto, pare evidente che, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'istante metterebbe a disposizione della procedura una quota mensile simile a quella della procedura di liquidazione concordata del sovraindebitato, ma per una durata di 5 anni,

allungando quindi di due anni la durata minima presunta dalla Liquidazione Controllata del Sovraindebitato,

14. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel piano del consumatore, lo scrivente professionista è giunto a ritenere sostenibile e fattibile l'elaborazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede il pagamento di una rata mensile di € 400,00, per un totale di n. 60 rate. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento integrale dei creditori privilegiati, ed il pagamento dei creditori chirografari per una percentuale del 21,08%.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto Dott. Fumagalli Carlo Giovanni, nella sua qualità di professionista incaricato nella procedura da sovraindebitamento del Sig. Giacalone Pierangelo, esaminati i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione, esaminata la situazione reddituale e patrimoniale del debitore, analizzato lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio, attesta la veridicità dei dati esposti e la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore Sig. Giacalone.

Con quanto sopra lo scrivente risulta aver adempiuto alle incombenze delegate quale incaricato alle funzioni di O.C.C. oggetto della presente relazione e si dichiara a disposizione di questo Onorevole Tribunale per ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione.

Con osservanza.

Parabiago, 28 Novembre 2022

Dott. Carlo Giovanni Fumagalli

Allegati:

- 1- Certificato Carichi Pendenti
- 2- PEC Agenzia delle Entrate, assenza di debiti

ALLEGATO 1



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
CANCELLERIA ESECUZIONI CIVILI

Email: esecuzionivicili.tribunale.bustoarsizio@giustizia.it

Tel 0331/650242

Il sottoscritto Cancelliere Esperto, Dott. Andrea Vivio, interrogati i registri informatici SIECIC relativi alle procedure esecutive iscritte presso questa cancelleria,


CERTIFICA

che, ad oggi, a carico di **GIACALONE PIERANGELO - c.f. GCLPNG76M05F061Y** non risulta pendente alcuna procedura esecutiva mobiliare né immobiliare.

Riscossi i diritti.

Busto Arsizio, 8 settembre 2022

Il Cancelliere Esperto
Dott. Andrea Vivio



ALLEGATO 2



Direzione provinciale I di Milano

Ufficio legale
Area riscossione

Al Gestore della crisi
Carlo Fumagalli

OGGETTO: Giacalone Pierangelo (C.F. GCLPNG76M05F061Y) - Sovraindebitamento legge 3/2012 - Comunicazione del debito erariale in capo all'interessato

In riferimento alla procedura in oggetto e alle operazioni di attestazione del debito tributario comunico che alla data odierna non risultano, crediti erariali non cartellizzati vantati dall'Agenzia delle Entrate.

Tale certificazione è relativa solo al debito erariale non cartellizzato o in fase di consegna all'Agenzia Entrate – Riscossione, a cui occorre rivolgersi per il dettaglio del debito erariale, eventualmente, già cartellizzato.

La presente comunicazione non esaurisce in alcun modo il potere di controllo della Direzione provinciale I di Milano sulla posizione del ricorrente, per il quale mi riservo ogni aggiornamento nel corso della procedura concorsuale, in seguito ad eventuali altri dati forniti dagli Uffici competenti.

Distinti saluti

Funzionaria di riferimento: Zanfini Maria

IL CAPO AREA RISCOSSIONE
Cosimo Antonio Comito*

(firmato digitalmente)

**Firma su atto di delega prot. 5725 del 01/06/2022 della Direttrice Provinciale Angela Calcò*

Un originale del documento è archiviato presso l' Ufficio emittente

Milano, 20 ottobre 2022
Rif. 2022-ADERISC-5778591

Gent.mo Avv.

Carlo G. Fumagalli

Inviata a mezzo pec: CARLO.FUMAGALLI@PEC.STUDIOFUMAGALLI.BIZ

**Oggetto: Procedimento di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
GIACALONE PIERANGELO c.f. GCLPNG76M05F061Y
Provvedimento di nomina del professionista ex art.15 L.27/01/2012 n.3**

Con riferimento alla Sua nomina quale professionista con funzioni di o.c.c. per la procedura indicata in oggetto, Le comunichiamo che alla data odierna, in capo al Sig. **GIACALONE PIERANGELO**, non figurano debiti tributari non pagati risultanti dai ruoli consegnati alla scrivente Agenzia delle entrate-Riscossione, codice fiscale e p. IVA n.13756881002, Agente della riscossione per la provincia di MILANO.

La informiamo che questa dichiarazione attesta la situazione debitoria alla data specificata; non è infatti possibile escludere che siano in corso di trasmissione dagli enti creditori ad Agenzia delle Entrate - Riscossione nuovi carichi ancora non inseriti in cartelle/avvisi.

Ci si riserva, sulla base del proseguo della procedura, della quale chiediamo di essere tempestivamente notiziati, di trasmettere la posizione aggiornata, unitamente al prospetto di ripartizione dei crediti, suddivisi per grado di privilegio.

Tanto Le si segnala a tutti gli effetti di legge.

Si chiede che le successive comunicazioni di legge, relative all'eventuale deposito della proposta di accordo / piano del consumatore / istanza di liquidazione del patrimonio, vengano effettuate a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

lom.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziaentrate.gov.it

La ringraziamo per la cortese collaborazione e La preghiamo di gradire i ns. migliori saluti.

p. l'Agente della Riscossione
Agenzia delle Entrate – Riscossione
Il Responsabile

)